

Rifiuti, tracciamento a rischio

Nuovo regime registri/formulari dall'1/1 salvo proroghe

Pagina a cura
di VINCENZO DRAGANI

Salvo le già invocate proroghe dell'ultimo ora, dal 1° gennaio 2016, parallelamente alla piena operatività del controllo telematico «Sistri», esordirà anche il rinnovato sistema di tracciamento tradizionale dei rifiuti, che dovrà essere osservato da chi, avendone facoltà, non adotta il sistema telematico. In base al Dl 192/2014, con il nuovo anno acquisterà infatti efficacia, insieme all'applicabilità delle sanzioni per l'omesso tracciamento Sistri (si veda *ItaliaOggi Sette* del 7/12/2015) la versione degli articoli 190 e 193 del dlgs 152/2006 su registri di carico/scarico e formulari di trasporto, scritta dal dlgs 205/2010.

Il nuovo tracciamento tradizionale. La logica alla base del restyling, riconduce sotto registri e formulari tutto il flusso dei rifiuti non altrimenti tracciato mediante il Sistri, prevedendo anche una stretta sui tempi entro cui dare evidenza nelle storiche scritture ambientali di alcune attività. In base alla «dormiente» versione del rinnovato articolo 190 del «Codice ambientale», dal 1° gennaio 2016 saranno infatti esonerati dalla tenuta dei registri soltanto: Enti e imprese Sistri o che effettuano esclusivamente attività di raccolta/trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi dei quali sono produttori iniziali; limitatamente ai rifiuti non pericolosi, i centri di raccolta di rifiuti urbani ex articolo 183, dlgs 152/2006. Saranno invece obbligati alla tenuta se, avendone facoltà, non aderiscono al Sistri: Enti/imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di Ente/impresa; Enti/imprese produttori iniziali di speciali non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali, potabilizzazione e altri trattamenti delle acque; Enti/imprese di raccolta/trasporto rifiuti, preparazione al riutilizzo, recupero/smaltimento, compresi i nuovi produttori di rifiuti; operatori del trasporto intermodale di rifiuti speciali; intermediari e commercianti di rifiuti. L'annotazione delle informazioni dovrà essere effettuata: per produzione iniziale di rifiuti, entro 10 giorni lavorativi, rispettivamente, da produzione e successivo scarico; nella preparazione rifiuti per riutilizzo, entro 10 gg da presa in carico e scarico; per altri

Le nuove regole 2016	
In generale	
Dal 1° gennaio 2016:	
1. soggetti obbligati al Sistri (e utilizzatori su base volontaria) sanzionabili per violazione degli oneri di tracciamento ex dlgs 152/2006 e dm 52/2011;	
2. soggetti non obbligati al Sistri che non lo adottano volontariamente obbligati a nuove regole registri e formulario ex articoli 190 e 193, dlgs 152/2006	
Tracciamento Sistri	
• Soggetti obbligati: quelli ex articolo 188-ter, dlgs 152/2006 e dm 24/4/2014	
• Strumenti: schede Area Registro Cronologico e Area Movimentazione ex dm 52/2011	
Tracciamento tradizionale	
• Registri di carico e scarico.	
1. Non sono obbligati:	
- Enti/imprese che aderiscono al Sistri o che effettuano solo raccolta/trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi dei quali sono produttori iniziali;	
- limitatamente ai rifiuti non pericolosi, centri di raccolta rifiuti urbani ex dlgs 152/2006	
2. Sono obbligati (se, avendone facoltà, non aderiscono al Sistri):	
- Enti/imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;	
- produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in Enti/imprese;	
- Enti/imprese produttori iniziali di speciali non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali, potabilizzazione ed altri trattamenti acque; di raccolta e trasporto rifiuti, preparazione al riutilizzo, recupero/smaltimento, compresi nuovi produttori di rifiuti;	
- operatori del trasporto intermodale di rifiuti speciali;	
- intermediari e commercianti di rifiuti	
• Formulario di trasporto.	
Sono obbligati Enti/imprese non aderenti al Sistri che raccolgono e trasportano rifiuti	

trattamenti, entro 2 gg da presa in carico e dal termine delle attività; nell'intermediazione e commercio, entro 2 gg da inizio operazioni e conclusione. Regimi semplificati sono previsti per alcune categorie di soggetti, quali: imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi (che potranno adempiere tramite conservazione per tre anni di copia del formulario di trasporto, oppure scheda Sistri o documento di conferimento a circuito organizzato); produttori di rifiuti pericolosi diversi da Enti/imprese (obbligati alla conservazione cronologica delle copie schede Sistri rilasciate da trasportatore); centri di raccolta rifiuti urbani pericolosi (ammessi a effettuare registrazioni di carico/scarico contestualmente all'uscita dei rifiuti dagli impianti e in maniera cumulativa per ciascun codice Cer). In base alla parallela «nuova» versione dell'articolo 193 del dlgs 152/2006, dal 1° gennaio

2016 saranno invece obbligati alla tenuta del formulario Enti/imprese di raccolta/trasporto rifiuti non aderenti, avendone facoltà, al Sistri.

Le correlate novità Ue. La modulistica di riferimento per registri di carico/scarico e formulario di trasporto dei rifiuti resterà quella prevista dai decreti Minambiente 145 e 148 del 1° aprile 1998 (adottati in attuazione dello storico dlgs 22/1997, c.d. «Decreto Ronchi», e confermati dal Codice ambientale). Tuttavia, le indicazioni sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti recate da tali decreti ministeriali devono intendersi dallo scorso 1° giugno 2015 superate dalla nuova classificazione stabilita dal regolamento Ue n. 1357/2014, dalla suddetta data direttamente applicabile sul territorio nazionale senza necessità di recepimento in virtù della sua natura self executing.

La dichiarazione Mud.

A interessare nel 2016 sia la categoria degli operatori soggetti al Sistri, sia quelli tenuti al tracciamento tradizionale sarà l'appuntamento con l'annuale scadenza Mud. Per i soggetti tenuti al tracciamento telematico e al contempo rientranti tra quelli tenuti (ex dlgs 152/2006, versione «ante dlgs 205/2010», e provvedimenti connessi) alla presentazione del «Modello unico di dichiarazione» ambientale l'obbligo deriva dal dl 192/2014, laddove si impone loro (nell'ambito del cd. «regime transitorio Sistri») di continuare a effettuare il tracciamento tradizionale dei rifiuti (quindi, Mud incluso) fino al 31 dicembre 2015.

Tracciamento e produttore «giuridico» di rifiuti. Si ricorda che il dl 78/2015 (convertito in legge 125/2015) ha riformulato la definizione di produttore iniziale di rifiuti recata dal dlgs 152/2006, specificando che debba intendersi tale, oltre al sog-

getto la cui attività produce materialmente rifiuti, anche quello cui detta produzione sia «giuridicamente riferibile». Come emerge anche dagli atti parlamentari sottesi alla riforma, tale novella appare essere volta a dare valenza normativa agli oneri di vigilanza e controllo cui committenti e appaltanti di lavori dai quali possono essere generati rifiuti sono tenuti nei confronti di soggetti affidatari e appaltatori al fine della gestione dei residui. Tale posizione di garanzia (rilevante sul piano penale) non appare però potersi tradurre (stante anche l'impostazione «monosoggettiva» dei documenti di tracciamento, come sottolineato da autorevole dottrina) in una duplicazione di obblighi procedurali, per cui la tenuta delle citate scritture ambientali, tradizionali quanto telematiche, non potrà di fatto che essere plausibilmente pretesa (anche per evitare distorsioni statistiche) da uno solo dei due produttori, e concretamente da quello «materiale», depositario di analitiche informazioni su qualità e quantità dei rifiuti da lui generati.

L'ipotesi «proroga». L'efficacia del nuovo regime di tracciamento tradizionale è, come accennato, legata alla piena operatività del Sistri prevista dal 1° gennaio 2016, operatività che soffre tuttavia di criticità anche per il cambio in corso del gestore del Servizio (si veda *ItaliaOggi Sette* del 7/12/2015). Già in sede di esame del ddl «Stabilità» era stato presentato alla Camera lo scorso 13 dicembre 2015, senza però trovare poi accoglimento, un emendamento volto a rinviare di un anno l'applicabilità delle sanzioni per l'omesso tracciamento telematico (ma non di quelle per omessa iscrizione e pagamento del contributo) con parallela analogia proroga per l'incarico dell'attuale gestore del Sistema. Ciò non esclude, tuttavia, che un differimento possa arrivare con il decreto legge «mille proroghe» di fine anno. Il tutto mentre appare essere in corso di predisposizione da parte del Minambiente un nuovo decreto su funzionamento del Sistri che sembra promettere (sostituendosi all'attuale dm 52/2011), oltre alla conferma del contributo, anche l'interconnessione con l'Albo gestori ambientali e uno snello aggiornamento delle procedure operative di utilizzo del sistema tramite successivi provvedimenti governativi non regolamentari.